DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 ottobre 1998

relativa all'applicazione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine in Francia e Belgio

[notificata con il numero C(1998) 3050]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(98/595/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine [1], in particolare l'articolo 19, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 820/97, gli Stati membri che dispongono di un sistema adeguatamente perfezionato di identificazione e registrazione dei bovini possono imporre, già anteriormente al 1° gennaio 2000, un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel loro territorio;

considerando che la Francia e il Belgio hanno presentato alla Commissione una richiesta di approvazione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine in conformità con il paragrafo 5 di tale disposizione;

considerando che abbiano dimostrato di possedere un sistema sufficientemente sviluppato d'identificazione e di registrazione dei bovini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le richieste della Francia e del Belgio concernenti l'introduzione di un sistema obbligatorio di etichettatura delle carni bovine ottenute da animali nati, allevati e macellati nel loro territorio rispettivo, sono approvate in conformità con l'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 820/97.

Articolo 2

La Repubblica francese e il Regno del Belgio sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

[1] GU L 117 del 7. 5. 1997, pag. 1.